



COMUNE DI FAVARA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 05/06/2017

OGGETTO: Modifica della deliberazione n. 3 del 15.03.2017 avente per oggetto "Istituzione del servizio di cassa per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara – approvazione schema di convenzione" – Approvazione nuovo schema della convenzione rimodulato.

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 16:10, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Componente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla riunione il dott. Gabriele Pecoraro, Segretario generale del Comune di Favara, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento dell'Organo straordinario di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;

- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- La Commissione straordinaria di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'ente, è legittimata a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto organizzarsi;

VISTA la propria deliberazione n. 3 del 15/03/2017 avente per oggetto "Istituzione del servizio di cassa per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara – approvazione schema di convenzione”;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 2, dello schema della convenzione sopra indicata che testualmente recita:

“2. Resta inteso che, in caso di stipula di nuova convenzione di tesoreria da parte dell'Ente con altro Istituto, il servizio di cassa prestato alla Commissione Straordinaria potrà essere mantenuto al Cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., previa stipulazione di convenzione di rinnovo.”

CONSIDERATO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestataria di una autonoma partita I.V.A. e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica del Comune di Favara, C.F. 80004120848;

RILEVATO, pertanto, che il servizio di cassa in favore della predetta Commissione è strettamente legato al servizio di cassa ordinario del Comune di Favara ed al suo cassiere, essendo la gestione del servizio di tesoreria degli Enti Locali unica (ai sensi del T.U.EE.LL.) e che, conseguentemente, non può trovare applicazione il disposto di cui al comma 2, art. 19, del predetto schema di convenzione;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla rettifica ed integrazione dello schema di convenzione in argomento eliminando l'intero comma 2, dell'art. 19 dal relativo testo;

RITENUTO NECESSARIO, altresì, procedere all'integrazione dello schema di convenzione con l'indicazione:

- Del valore della convenzione ai fini fiscali e ai fini del computo dei diritti di rogito;
- Delle clausole di autotutela di cui al Protocollo di Legalità – Accordo di Programma Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa, richiamato nella Circolare dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006 (avendo il Comune di Favara aderito al predetto Protocollo, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 100/2010);
- Degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 162 e di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione comunale di Favara (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 129/2013);
- Delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010;
- Delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sull'atto da stipulare;
- Della disposizione in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo schema della convenzione inerente il servizio di cui in oggetto, debitamente rimodulato secondo quanto sopra indicato, che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO NECESSARIO, infine, procedere all'approvazione del predetto schema rimodulato;

VISTI:

- Il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 avente ad oggetto “Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati”;
- Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA


- 1) Di modificare la deliberazione di questa Commissione n. 3 del 15/03/2017 avente per oggetto “Istituzione del servizio di cassa per la gestione della liquidazione dell’indebitamento pregresso del Comune di Favara – approvazione schema di convenzione” per come esposto in premessa;
- 2) Approvare il nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa della gestione liquidatoria dell’indebitamento pregresso del Comune di Favara che si allega alla presente sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale,
- 3) Di dare atto che lo schema di convenzione del servizio in argomento che si approva con la presente deliberazione, annulla e sostituisce lo schema approvato con la propria precedente deliberazione n. 3 del 15.03.2017;
- 4) Di confermare, per il resto e ove non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto della propria deliberazione n. 3 del 15/03/2017;
- 5) Di autorizzare il Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione dott. Paolo Ancona alla stipula della convenzione in oggetto secondo lo schema rimodulato ed alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari ad essa collegati;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione all’Istituto di credito tesoriere, quale individuato nella citata banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., agenzia di Favara;
- 7) Di dare mandato al Segretario generale dell’ente di procedere alla stipula del relativo contratto in forma pubblica amministrativa secondo le modalità in atto previste dalla legge, secondo lo schema allegato e previa acquisizione della documentazione prevista dalla normativa in materi
- 8) Di disporre, infine, a cura del predetto Ufficio di Segreteria Generale, la pubblicazione del presente atto deliberativo all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura dell’Amministrazione.

Alle ore _____ il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona




Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Pecoraro



N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal
06 GIU. 2017 al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la
pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO


(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]
.....

Rep. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE COMUNE DI
FAVARA.

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno _____ del

mese di _____, in Favara e nel Palazzo comunale, avanti a

me Dott. _____, Segretario generale del

Comune di Favara, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune

e' parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, sono comparsi:

- da una parte il dott. _____, nato a _____ il

_____, C.F. _____, il quale

interviene nel presente atto non in proprio, bensì nella qualità di

Presidente, nonché rappresentante della Commissione Straordinaria di

Liquidazione, nominata per l'amministrazione della gestione e

dell'indebitamento pregresso, nonché per l'estinzione dei debiti del

Comune di Favara, codice fiscale n. 80004120848, partiva IVA n.

03970540963, in seguito indicata, per brevità, con la parola

COMMISSIONE STRAORDINARIA, con sede in Favara (AG), nel Palazzo

Municipale, sito in piazza Cavour, giusta Decreto del Presidente della

Repubblica 03 febbraio 2017, che si allega quale parte integrante e

sostanziale del presente atto;

- dall'altra parte il Dott. _____, nato a _____ il

_____, C.F. _____, il quale interviene nel

presente atto non in proprio, ma nella sua qualita' di rappresentante legale

della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena, Piazza

Salimbeni, 3, Codice Fiscale e Partita IVA 00884060526 - in seguito

indicata, per brevità, CASSIERE - iscritta con lo stesso numero presso il

Registro delle Imprese della Provincia di Siena, Repertorio Economico

Amministrativo n. SI - 97869;

PREMESSO

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016,

dichiarata immediatamente eseguibile, del Comune di Favara (indicato

successivamente, per brevità, ENTE), e' stato dichiarato il dissesto, ai

sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive

modificazioni ed integrazioni;

- che, con decreto del Presidente della Repubblica del 03 febbraio 2017,

notificato in data 16 febbraio 2017, e' stata nominata la Commissione

Straordinaria per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento

pregresso del Comune di Favara, nonche' per l'adozione di tutti i

provvedimenti per l'estinzione dei debiti, ai sensi delle disposizione di

Legge vigenti in materia;

- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 3 del

15.03.2017, immediatamente esecutiva, e' stato istituito il servizio di cassa

della gestione di liquidazione alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

ed approvato lo schema della presente convenzione;

	- che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.
	378, l'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa
	stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un
	conto intestato a se' stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere e' un istituto di
	credito, il servizio di cassa e' gestito da quest'ultimo, con conto separato.
	Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si
	riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalita'
	analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del
	commissario straordinario di liquidazione o del presidente della
	commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni
	sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e dal
	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990 ...;
	- che, con nota prot. gen. n. 7704 del 16 febbraio 2017, e' stata richiesta al
	Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
	Generale dello Stato, l'apertura del conto speciale di tesoreria unica presso
	la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
	- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della
	Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA – Ufficio XII, con nota prot. n.
	31364 del 23/02/2017, acquisita al protocollo generale del Comune al n.
	9002 del 24/02/2017, ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad
	impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Agrigento per
	l'apertura della contabilita' speciale di Tesoreria Unica n. 319991 intestata a
	COM.NE STR LIQU COMUNE FAVARA presso la Tesoreria Provinciale
	dello Stato di Agrigento;
	PRESO ATTO

- che il Comune di Favara ha stipulato, con atto rep. n. 26119 del 18 luglio 2013 – registrato in Agrigento il 26 luglio 2013 al n. 3205, serie 1 T -, apposita convenzione di tesoreria con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. agenzia di Favara, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, C.F.: 00884060526, con scadenza al 31 dicembre 2016, successivamente prorogata al 30 giugno 2017, con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 6 dicembre 2016, nelle more del nuovo affidamento del servizio;

- che la Commissione straordinaria di liquidazione non ha personalita' giuridica autonoma e, di conseguenza, non puo' essere intestataria di una autonoma partita iva e codice fiscale, ma si avvale della personalita' giuridica del Comune di Favara C.F. 80004120848;

- che la Commissione straordinaria di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'ente, e' legittimata a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attivitá propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, puo' auto organizzarsi;

VISTE

- le disposizioni di cui agli artt. 244 e segg. del succitato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 378 del 24 agosto 1993 e della Circolare del Ministero dell'Interno - F.L. 20 settembre 1993, n. 21, pubblicata in G.U.R.I. n. 227 del 27.9.1993;

- il Documento Unico di Regolarita' Contributiva on line relativo al Cassiere – acquisito al n. 13464 del protocollo generale del Comune di Favara il 24 marzo 2017, con scadenza 30 giugno 2017, dal quale il predetto Cassiere risulta essere in regola nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 100 dell'1 giugno 2010, con la quale il Comune di Favara ha aderito al Protocollo di Legalita' – Accordo di Programma Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa, richiamato nella Circolare dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006;

- la dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in data 30 marzo 2017, dal procuratore speciale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con la quale e' stato dichiarato che gli organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo della predetta impresa sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO

- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, la documentazione antimafia di cui al comma 1 del medesimo articolo non e' richiesta per i rapporti tra soggetti pubblici di cui alla lettera a) del predetto comma 3 – tra i quali i Comuni – e i soggetti, anche privati, i cui organi rientrano nella fattispecie di cui alla dichiarazione sopra riportata del 30 marzo 2017, resa dal Cassiere;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

1. Con la presente convenzione, il servizio di cassa della gestione di liquidazione dei debiti pregressi del Comune di Favara e' affidato, a datare dalla sottoscrizione della presente, alla Banca Monte dei Paschi di Siena

S.p.A., che lo svolgera' tramite la propria agenzia di Favara;

2. Al Cassiere compete la riscossione delle entrate in conto residui e precedenti ed il pagamento delle spese dell'Ente ordinate dalla Commissione Straordinaria, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2 - COMPETENZA DEL CASSIERE

1. In relazione alla natura del servizio, il Cassiere restera' estraneo al piano di estinzione dei debiti pregressi dell'Ente, predisposto dalla Commissione Straordinaria, e, per gli stessi motivi, non sara' tenuto alla compilazione e presentazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 13 del citato D.P.R. n. 378/93 ed all'art. 256, co. 11, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., adempimenti questi che saranno curati direttamente dalla Commissione Straordinaria nei termini indicati dalle citate disposizioni di Legge.

Art. 3 - RISCOSSIONE ENTRATE

1. Le entrate dell'Ente in conto residui 2015 e precedenti saranno riscosse dal Cassiere in base ad ordinativi di riscossione (reversali), a firma del Presidente della Commissione Straordinaria o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente lo sostituiscono.

2. Le reversali saranno emesse su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati come sopra contro rilascio di regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dalla Commissione Straordinaria.

3. L'imputazione alla contabilita' speciale, fruttifera o infruttifera, aperta a nome della Commissione Straordinaria presso la Sezione di Tesoreria

	Provinciale dello Stato, avverrà sulla base di quanto indicato sulla
	reversale, che dovrà specificare se trattasi di voce fruttifera o infruttifera.
	4. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione della
	Commissione Straordinaria, le somme che i terzi intendano versare, a
	qualsiasi titolo, in favore della medesima, rilasciandone quietanza
	contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, anche la
	clausola espressa SALVI I DIRITTI DELL'ENTE. Delle somme pervenute
	direttamente al Cassiere, questi dovrà dare, entro giorni tre,
	comunicazione alla Commissione Straordinaria, ai fini dell'emissione
	dell'ordine di riscossione.
	Art. 4 - PAGAMENTO DELLE SPESE
	1. Nessuna somma potrà essere pagata dal Cassiere senza il relativo
	mandato di pagamento, a firma del Presidente della Commissione
	Straordinaria o di colui che, in caso di assenza o di impedimento, lo
	sostituisce legalmente. I mandati saranno emessi con numero d'ordine
	progressivo e con le seguenti altre indicazioni: esercizio, oggetto della
	spesa, somma da pagare in lettere ed in cifre, nome e cognome del
	creditore o dei creditori o di chi per costoro fosse legalmente autorizzato a
	rilasciare quietanza, data di emissione.
	2. E' vietato emettere mandati provvisori.
	3. Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare i mandati che contenessero
	abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o nel nome del
	creditore.
	4. Resta a cura della Commissione Straordinaria di accertare il diritto di
	terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi e,

pertanto, sui mandati dovranno indicarsi i nominativi ai quali le somme stesse dovranno essere materialmente pagate.

Art. 5 - ESECUZIONE DEI PAGAMENTI

1. L'esecuzione dei pagamenti avra' luogo, normalmente, allo sportello designato e di cui al primo comma del superiore art. 1. Per i pagamenti fuori piazza, il Cassiere si atterra' alle indicazioni contenute nei mandati; in difetto di esse, provvedera' alla restituzione degli stessi alla Commissione Straordinaria.

2. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro PAGATO. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati.

3. Agli effetti fiscali, il Cassiere si atterra' alle indicazioni apposte sui mandati dalla Commissione Straordinaria. Eventuali commissioni, spese e tasse, inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo, sono poste a carico dei beneficiari.

Art. 6 - LIMITI NEI PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti delle effettive disponibilita' di cassa della gestione straordinaria di liquidazione. La Commissione Straordinaria e', pertanto, obbligata ad accertare, prima dell'invio dei titoli di spesa, che l'ammontare dei medesimi non superi dette disponibilita'. Conseguentemente, i mandati tratti in eccedenza ai limiti suddetti potranno essere restituiti dal Cassiere che, in nessun caso, sara'

tenuto a darvi esecuzione.

Art. 7 - TRASMISSIONE ORDINATIVI E COMUNICAZIONE AI CREDITORI

1. La trasmissione degli ordinativi della Commissione Straordinaria al Cassiere sara' effettuata esclusivamente a mezzo di elenchi in duplice copia distintamente per gli ordinativi di introito e per quelli di esito. L'originale, sottoscritto dal Presidente della Commissione Straordinaria o da chi lo sostituisce legalmente, sara' trattenuto dal Cassiere; la seconda copia, datata e sottoscritta da quest'ultimo, sara' restituita alla Commissione Straordinaria in segno di ricezione.

2. La partecipazione ai creditori dell'emissione dei mandati sara' effettuata direttamente dalla Commissione Straordinaria dopo la consegna dei mandati stessi al Cassiere.

Art. 8 - CONTABILITA' SPECIALE

1. Le somme riscosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto della Commissione Straordinaria verranno riferite, a cura del Cassiere, nella contabilita' speciale all'uopo accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento, nel rispetto delle disposizioni di Legge sulla Tesoreria Unica, previste dalla Legge n. 720/84 e s.m.i. e dal Decreto del Ministro dell'Interno del 22.11.1985.

Art. 9 - SOTTOSCRIZIONE MANDATI E REVERSALI

1. La Commissione Straordinaria dovra' fornire preventiva comunicazione, trasmettendo le relative firme autografe, delle generalita' e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati e le reversali, degli estratti delle delibere relative, nonche' delle variazioni che potranno intervenire per

decadenza o nuove nomine, nell'intesa che tutte le operazioni effettuate dal Cassiere, prima che esso abbia ricevuto tali comunicazioni, saranno riconosciute valide.

Art. 10 - DOCUMENTAZIONE DEL CASSIERE

1. Il Cassiere dovrà tenere costantemente in ordine:

a. il bollettario delle riscossioni di cui al superiore art. 3;

b. i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione;

c. un giornale di cassa, costituito dalle sottocopie della situazione di cassa di cui al successivo art. 11.

Art. 11 - ADEMPIMENTI DEL CASSIERE

1. Il Cassiere invierà alla Commissione Straordinaria la situazione di cassa in doppio con la sintesi, in essa, delle operazioni eseguite ovvero, in alternativa, rendendola disponibile in tempo reale on-line attraverso il collegamento internet per mezzo di apposite password.

2. Il Cassiere trasmetterà, inoltre, alla fine dell'anno, i mandati di pagamento estinti, muniti delle quietanze o dei documenti surrogatori e gli ordini di riscossione relativi alle operazioni eseguite nel periodo cui la situazione si riferisce.

3. La Commissione Straordinaria darà scarico dei documenti suddetti, restituendo, datato e sottoscritto per ricevuta, il secondo esemplare della situazione di cassa.

4. Le situazioni di cassa mensili rimesse dal Cassiere costituiscono il conto di cassa reso dal medesimo.

Art. 12 - INFORMAZIONI SUI FLUSSI DI CASSA

1. Il Cassiere è tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa,

qualora sia disposto in tal senso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, le uniche segnalazioni a carico del Cassiere sono quelle relative al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

Art. 13 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di cassa e' prestato in conformita' ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Cassiere sono aperti al pubblico.

2. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalita' di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi puo' procedersi con scambio di lettere, anche a mezzo PEC.

Art. 14 - DISPONIBILITA' RESIDUA DI CASSA

1. La disponibilita' di cassa, eventualmente residuata dopo il pagamento dei debiti, sara' versata su disposizione del Presidente della Commissione Straordinaria, o di chi lo sostituisce legalmente, alla Tesoreria Comunale entro quindici giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, con contestuale comunicazione all'Ente.

Art. 15 - SITUAZIONE FINALE DI CASSA

1. Il Cassiere trasmettera' alla Commissione Straordinaria, ad ultimazione delle operazioni di liquidazione e su comunicazione dell'avvenuta approvazione della deliberazione concernente il rendiconto della gestione stessa, la situazione contabile riferita al saldo di cassa.

2. La mancanza di rilievi da parte della Commissione Straordinaria, nel

termine di giorni trenta dal ricevimento delle situazioni periodiche e dei relativi documenti, equivarrà a tacito benestare in ordine alle risultanze contabili accertate dal Cassiere in base alla documentazione trasmessa.

Art. 16 - COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Per il presente servizio non graverà alcun compenso in favore della Banca Cassiere, la quale dovrà essere rimborsata dalle spese effettivamente sostenute, mediante mandato che la Commissione Straordinaria emetterà in favore della Banca medesima dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese:

a. spese per il bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incasso per Legge a carico della Commissione Straordinaria, tenuto conto che, in via ordinaria, le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;

b. spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dalla Banca alla Commissione Straordinaria;

c. spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza.

2. Ai fini del calcolo dei diritti di rogito, ai sensi della Legge n. 604/1962, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella D allegata alla richiamata Legge n. 604/1962.

3. Ai fini fiscali - rilevato che, secondo quanto disposto dal precedente comma 1, il servizio oggetto della presente convenzione non comporta alcun compenso per la banca Cassiere - il valore del presente atto viene individuato simbolicamente in Euro 1,00 (diconsi euro uno/00).

Art. 17 - RESPONSABILITA' DEL CASSIERE

1. Il Cassiere e' responsabile, a norma di Legge, dei fondi di cassa e dei documenti contabili regolarmente affidatigli dalla Commissione Straordinaria.

2. Il Cassiere si rende garante e responsabile della regolarita' del funzionamento del servizio assunto.

3. Il Cassiere dovra', inoltre, tenere in modo regolare il giornale di cassa, le reversali ed i mandati di pagamento. Detta documentazione potra' essere verificata dalla Commissione Straordinaria ogni qualvolta che essa ne riscontri la esigenza.

Art. 18 - ESONERO CAUZIONE

1. Il Cassiere, in dipendenza del servizio di cui sopra, e' esonerato dal prestare cauzione.

Art. 19 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha durata corrispondente al periodo della procedura di liquidazione ovvero, ove anteriore, sino alla scadenza dell'attuale contratto di tesoreria comunale ove subentri un diverso tesoriere.

Art. 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Cassiere dichiara di:

- essere pienamente consapevole che oltre ai casi in cui ope legis e' previsto lo scioglimento del contratto sopra indicato, il Comune di Favara recedera', in qualsiasi tempo, da detto contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 4 e 91 comma 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

- rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;

- obbligarsi ad effettuare quanto segue e di essere pienamente consapevole che, in caso contrario incorrerà nella risoluzione della convenzione relativa al servizio in argomento:

a) a segnalare espressamente al Comune di Favara qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto;

b) a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

Art. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Cassiere si obbliga a fare rispettare, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione comunale di Favara – approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 14 ottobre 2013 –, in quanto compatibili, e dichiara di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione del presente contratto.

Art. 22 – INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il

		Cassiere - sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver
		concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
		aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Favara che hanno
		esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
		amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione
		del rapporto.
		Art. 23 – REGISTRAZIONE CONVENZIONE
		Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti
		dichiarano che il servizio oggetto della presente convenzione, e' sottoposto
		al regime fiscale dell'I.V.A., per cui e' applicabile l'imposta in misura fissa
		a mente dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
		1986, n. 131.
		Art. 24 – IMPOSTA DI BOLLO
		L'imposta di bollo inerente il presente contratto viene assolta con le
		modalita' telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante
		Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00 (diconsi euro
		quarantacinque e centesimi zero).
		Art. 25 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
		1. Le parti si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
		Art. 26 - RINVIO E SPESE CONVENZIONE
		1. Per tutti gli obblighi e formalita' che potranno rispettivamente incombere
		sulle Parti, in dipendenza della presente convenzione ed in essa non
		specificatamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme
		vigenti in materia.
		2. Le spese di contratto ed accessorie, inerenti e conseguenti alla presente

convenzione ed alla sua esecuzione, sono a carico ed a cura della Commissione Straordinaria; così come, pure a carico della Commissione Straordinaria, sono posti eventuali oneri fiscali.

Art. 27 - ELEZIONE DOMICILIO

1. Ad ogni effetto della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito rispettivamente indicato:

- il Cassiere presso l'Agenzia di Favara, sita in via Vittorio Emanuele, 21;
- la Commissione Straordinaria presso il Comune di Favara, sito in piazza Cavour.

2. Siffatta elezione di domicilio e' attributiva di giurisdizione e dara' diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

Art. 28 – CODICE FISCALE

Le parti dichiarano il proprio codice fiscale come segue:

- Comune di Favara 80004120848;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 00884060526.

Art. 29 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, l'appaltatore viene informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente atto e' esecutivo ai sensi di legge e, pertanto, vincola le parti da questo istante.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto quest'atto da me
pubblicato mediante lettura alle parti, che lo approvano dichiarandolo
conforme alla loro volonta'.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato di cui prendono visione e
che dichiarano di ben conoscere.

Quest'atto, formato e stipulato in modalita' elettronica, non in contrasto con
l'ordinamento giuridico, redatto, tramite strumentazione elettronica, da
persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, composto da
numero diciassette pagine e quanto fin qui della diciottesima pagina, viene
sottoscritto, alla mia presenza e previo accertamento della loro identita'
personale, dalle parti e, successivamente, da me, mediante apposizione
delle firme di seguito indicate:

- P. la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Favara, il
Presidente, Dott. _____, con firma digitale, intestata allo
stesso (C.F. _____), emessa da _____,
numero _____ di serie _____ del _____ certificato

_____ validita' dal
_____ al _____; la validita' del relativo
certificato di firma e' stata da me verificata e la stessa risulta in corso di
validita' e non revocata;

- P. il Cassiere, il Rappresentante legale, Dott. _____,
mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa sul presente
atto in formato analogico - sottoscrizione che io, segretario generale,
attesto - ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'Amministrazione Digitale) - essere stata apposta in mia

presenza, previo accertamento della sua identita' personale; attesto,

altresi', che il presente atto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.

P. Il Cassiere

Il Rappresentante Legale

Dott. _____

- Il Segretario Generale, Dott. _____, con firma

digitale, intestata allo stesso (C.F. _____), rilasciata da

_____, numero di serie del certificato

_____, validita' dal _____ al

_____.